

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1215)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1973

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425,  
concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti  
da imprese di grandi dimensioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento, che sottopone a particolare disciplina i listini delle imprese di maggiori dimensioni, si affianca a quello concernente i prezzi dei beni di largo consumo. Rispetto a questo esso muta l'angolazione dalla quale si affrontano le tendenze inflazionistiche in atto e completa così la strategia articolata che il Governo intende seguire per affrontare i complessi problemi sollevati dal perdurare di tali tendenze.

I prezzi dei beni di più largo consumo, ed in particolare dei prodotti alimentari, sono quelli che incidono sul costo della vita in modo più diretto e più immediatamente avvertito dai ceti meno abbienti. Questi beni possono e devono essere identificati ad uno ad uno ed i loro prezzi devono essere fermati, per far sì che l'inflazione non vada oltre i livelli che si riscontrano in altri Paesi e resti da noi governabile, in relazione alla prevedibile normalizzazione, in tempi

più o meno brevi, dei prezzi internazionali. È questo ciò che si cerca di fare con l'altro provvedimento.

Ma le spinte inflazionistiche vengono anche da altri fattori, incidenti sia sui prezzi di prodotti ulteriori, a cominciare da quelli industriali, sia sulla complessa organizzazione distributiva. Anche su questo versante, di ampiezza assai più larga del precedente, era ed è necessario intervenire ed il Governo lo fa appunto con questo provvedimento. Non è possibile intervenire su tale versante vincolando questo o quel prezzo, questo o quel fattore inflazionistico. Più praticabile, e più congrua, è la strada qui seguita che è quella di riferirsi ai listini delle imprese, produttrici e distributrici, di maggiori dimensioni. Bloccando temporaneamente i prezzi dei beni contenuti in tali listini, salvo a valutare poi le variazioni richieste dalle imprese, si tiene conto della elevata influenza che queste esercitano complessivamente sul mercato, della capacità che hanno di orientare gli altri operatori e di meglio assorbire, a differenza di questi, le spinte e le tensioni di breve periodo.

Le imprese con fatturato superiore ai 10 miliardi non sono riconducibili alla manualistica immagine dell'operatore « cieco » che reagisce, subendoli, ai mutamenti del mercato. Le loro dimensioni sono tali da rendere i loro comportamenti condizionanti e da consentire loro l'adozione di indirizzi e di politiche, anche con riferimento ai prezzi praticati.

Se così è, è giusto ed opportuno che tali indirizzi e tali politiche siano discussi e verificati con il potere pubblico, e ciò in vista, anzitutto, del contenimento di quel processo inflazionistico che non sarebbe contenibile, rincorrendo, prodotto per prodotto, le singole tensioni da cui il processo stesso è oggi alimentato. Come si diceva, infatti, le imprese di maggiori dimensioni, per un verso sono in condizione di assorbire con maggiore facilità le spinte al rialzo, per l'altro possono fungere da stimolo, con una oculata politica di prezzi, per una più efficiente organizzazione produttiva e distributiva delle altre imprese.

Su queste premesse, scopo del provvedimento non è tanto, o soltanto, quello di bloccare i listini delle imprese con fatturato superiore a 10 miliardi. Si vuole imporre una pausa, e, in base ad essa, conseguire un mutamento di metodo, in virtù del quale le variazioni successive siano comunicate ai pubblici poteri ed in particolare agli organi della programmazione. Il Ministro del bilancio, di concerto con il Ministro dell'industria, potrà bloccare gli aumenti, ma, su richiesta delle imprese potrà addivenire, anche in tempi brevi, a variazioni concordate.

La variazione concordata, con l'esplicitazione, motivata e responsabile, delle ragioni che la determinano è un risultato che interessa non meno dell'iniziale arresto dei prezzi.

L'articolo 1 identifica le imprese tenute al deposito. Sono le imprese commerciali, con fatturato annuo superiore ai 10 miliardi, che producono o distribuiscono beni individuati in base a peso, a misura o a quantità. Sono escluse così le imprese agricole (non rientranti, a norma del codice civile, tra quelle commerciali), nonché quelle che producono beni su progettazioni specifiche o comunque non in serie, come ponti, navi, impianti vari, eccetera. Il secondo comma dell'articolo esclude inoltre le imprese che producono o distribuiscono soltanto beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.

L'articolo 2 prescrive i contenuti dei listini e la data di riferimento, che è il 28 giugno 1973. Le prescrizioni relative ai contenuti ribadiscono per le imprese produttrici o distributrici di beni tanto in serie che su progettazioni *ad hoc*, che interessano soltanto i beni prodotti o distribuiti a peso, a misura e ad unità.

L'articolo 3 stabilisce i limiti entro i quali hanno effetto le variazioni di listino successive al deposito ed i poteri conferiti al riguardo agli organi pubblici. In assenza di determinazioni di questi, le variazioni hanno effetto solo dopo 60 giorni dalla loro notificazione al CIP. Ma prima di tale termine possono verificarsi due eventi, entrambi re-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

golati dall'articolo: che il Ministro del bilancio, di concerto con quello dell'industria e su relazione degli uffici del CIP, respinga la variazione; che, su richiesta dell'impresa si addivenga ad una variazione concordata, nello spirito di quel coordinamento della stessa attività economica privata ai fini di utilità sociale, previsto dalla Costituzione e già articolato nella contrattazione programmata.

L'articolo 4 regola le negoziazioni intervenute fra il 28 giugno 1973 e l'entrata in vigore della nuova disciplina. Per tali negoziazioni possono essere stati convenuti prezzi superiori a quelli praticati alla data predetta e ora ripristinati. Ove i relativi contratti non siano ancora interamente eseguiti, per le prestazioni ancora da effettuare si sostituisce *ex lege*, al prezzo convenuto, quello del 28 giugno.

L'articolo 5 prevede sanzioni penali, ma solo pecuniarie, per le violazioni alle diver-

se disposizioni dettate. Si puniscono con ammenda, stabilita nel minimo e nel massimo, la violazione degli obblighi di deposito dei listini e di comunicazione delle variazioni nonché l'omessa indicazione di alcuni beni nei listini. Sempre con ammenda, fissata come la precedente nel minimo e più elevata nel massimo, si punisce l'indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati il 28 giugno 1973. Infine, per la vendita o la messa in vendita a prezzi superiori a quelli indicati nei listini, si prevede una ammenda fissata solo nel massimo (si rinvia alle norme comuni per il minimo, potendo qui la violazione scaturire da vendite di piccolo importo, che non meritano perciò una sanzione particolarmente elevata), accompagnata da una ulteriore sanzione, proporzionale all'entità del maggior lucro ricavato dall'illecita maggiorazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, concernente la disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973, edizione straordinaria.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

## Art. 1.

Le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuati in base a peso, a misura o a quantità, che hanno avuto nel primo semestre del 1973 un volume di affari, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a lire 5 miliardi, devono depositare presso il CIP il listino di cui all'articolo successivo nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Non sono tenute al deposito le imprese commerciali che producono o distribuiscono esclusivamente beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.

## Art. 2.

I listini devono indicare i prezzi dei beni per unità o per peso o per misura alla data del 28 giugno 1973, specificando eventuali abbuoni e sconti di uso.

I listini devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

## Art. 3.

Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati ai sensi dell'articolo 1 deve essere preceduta da comunicazione notificata al CIP.

Le variazioni hanno effetto con decorrenza successiva di sessanta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, sempre che la propo-

sta di variazione non sia respinta con provvedimento motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica, vice presidente del CIPE, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su relazione degli uffici del CIP.

Durante il decorso del termine di sessanta giorni, su richiesta della impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con provvedimento adottato con le forme e le modalità previste nel comma precedente, che ne indica anche la decorrenza.

#### Art. 4.

Ogni variazione di aumento dei prezzi, indicati nei listini, successivamente al 28 giugno 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

#### Art. 5.

La violazione delle norme di cui agli articoli 1, primo comma, e 3, primo comma, nonché la omessa indicazione di alcuni beni nei listini sono punite con l'ammenda da lire 1 milione a lire 100 milioni.

La indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla data del 28 giugno 1973 è punita con l'ammenda da 1 milione a lire 150 milioni.

La vendita o la messa in vendita di beni a prezzi superiori a quelli indicati nei listini o in difformità dell'articolo 3 è punita con l'ammenda fino a lire 150 milioni, aumentata di una somma pari al triplo dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

#### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — ZAGARI —  
LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.